



DREAMER - Isolated REM sleep without Atonia as a risk factor for REM sleep behavior disorder. Constitution of a cohort for a long-term prospective follow-up study (PNRR-MAD-2022-12375694)

ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA

Titolo inglese: *“DREAMER - Isolated REM sleep without Atonia as a risk factor for REM sleep behavior disorder. Constitution of a cohort for a long-term prospective follow-up study” - PNRR-MAD-2022-12375694*

Titolo italiano: *“DREAMER - Sonno REM senza Atonia isolato come fattore di rischio per il disturbo comportamentale del sonno REM. Costituzione di una coorte per uno studio di follow-up prospettico a lungo termine”*

TRA

IRCCS-OC ASSOCIAZIONE OASI MARIA SS., Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico-Ospedale Classificato, con sede in Troina, Via Conte Ruggero, n. 73 – 94018, C.F. 00102160868, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale Legale Rappresentante *pro tempore*, Silvestro Rotondo, di seguito denominato **“Soggetto attuatore-Beneficiario”** o **“OASI-OC”**;

E

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA, CAGLIARI, con sede in Cagliari, nella Via Ospedale n. 54, C.A.P. 09124, C.F. e P. Iva 03108560925, legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Chiara Seazzu, nella qualità di Direttore Generale, e di seguito denominato **“Unità Operativa 2”** o **“UO2”** o, collettivamente inclusa nel termine, **“Unità Operative” (UU.OO)**;

E

IRCCS ISTITUTO DELLE SCIENZE NEUROLOGICHE– AZIENDA USL DI BOLOGNA, con sede legale in Via Castiglione, 29 – 40124 Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02406911202, in persona del Legale Rappresentante, in qualità di Direttore Generale, Dott. Paolo Bordon, e di seguito denominato **“Unità Operativa 3”** o **“UO3”** o, collettivamente inclusa nel termine, **“Unità Operative” (UU.OO)**;

E

OSPEDALE SAN RAFFAELE S.R.L., con sede in 20132 Milano, via Olgettina n. 60, iscritto al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Milano al n. MI-1972938, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 07636600962 (Cap. Soc. € 60.817.200,00 i.v.), società con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di Gruppo San Donato S.p.A, in persona del Direttore Ricerca, dott.ssa Anna Flavia d’Amelio Einaudi, Unità Locale S. RAFFAELE TURRO, e di seguito denominato **“Unità Operativa 4”** o **“UO4”** o, collettivamente inclusa nel termine, **“Unità Operative” (UU.OO)**.

Il Soggetto attuatore-Beneficiario e le Unità Operative sono di seguito denominate singolarmente la “Parte” e congiuntamente le “Parti”.



PREMESSO

- a. che nell'ambito dell'Avviso relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 - Componente 2 Investimento 2.1 Valorizzazione e Potenziamento della Ricerca Biomedica del SSN, di seguito denominato "**Bando**" (Allegato 1), le Parti hanno presentato congiuntamente presso il Ministero della Salute (di seguito "**Ente Finanziatore**" o "**Ministero**"), il progetto di ricerca dal titolo "*DREAMER - Isolated REM sleep without Atonia as a risk factor for REM sleep behavior disorder. Constitution of a cohort for a long-term prospective follow-up study*" (titolo italiano: "*DREAMER - Sonno REM senza Atonia isolato come fattore di rischio per il disturbo comportamentale del sonno REM. Costituzione di una coorte per uno studio di follow-up prospettico a lungo termine*"), di seguito denominato il "**Progetto**" oppure DREAMER (presente in Allegato 2);
- b. che Soggetto attuatore-Beneficiario del Progetto è l'IRCCS-OC Associazione Oasi Maria SS.(OASI-OC), che costituisce anche l'Unità Operativa 1 (UO1);
- c. che l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari costituisce l'Unità Operativa 2 (UO2);
- d. che l'IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna-Azienda USL di Bologna costituisce l'Unità Operativa 3 (UO3);
- e. che l'Ospedale San Raffaele S.r.l. costituisce l'Unità Operativa 4 (UO4);
- f. che il Responsabile Scientifico del Progetto è il Dott. Raffaele Ferri, Direttore Scientifico e neurologo dirigente presso la UOC di Neurologia di OASI-OC, di seguito "**Responsabile Scientifico OASI-OC**";
- g. che l'Ente Finanziatore ha accordato alla realizzazione del Progetto un finanziamento complessivo pari a €800.000,00 (euro ottocentomila/00);
- h. che, in data 22/12/2022, l'Ente Finanziatore e OASI-OC hanno stipulato una Convenzione (di seguito "**Convenzione**"), di cui all'Allegato 3, per l'erogazione del finanziamento finalizzato alla realizzazione, sotto il coordinamento di OASI-OC, delle attività di Progetto condotte da parte di OASI-OC e delle Unità Operative indicate nel Progetto. Nell'ambito della Convenzione, l'Ente Finanziatore ha subordinato l'erogazione di parte del finanziamento destinato al Soggetto attuatore-Beneficiario alla positiva valutazione dei rendiconti, oggetto di periodica trasmissione all'Ente Finanziatore;
- i. che le Unità Operative del Progetto hanno espressamente accettato la Convenzione sottoscritta tra l'Ente Finanziatore ed il Soggetto attuatore-Beneficiario (Allegato 4, uno per ciascuna Unità Operativa);
- j. che il Referente Scientifico dell'Unità Operativa 2 è la Prof.ssa Monica Puligheddu;
- k. che il Referente Scientifico dell'Unità Operativa 3 è il Prof. Giuseppe Plazzi;
- l. che il Referente Scientifico dell'Unità Operativa 4 è il Prof. Luigi Ferini Strambi;
- m. che le attività di competenza di ciascuna delle Unità Operative sono descritte nel Progetto;



DREAMER - Isolated REM sleep without Atonia as a risk factor for REM sleep behavior disorder. Constitution of a cohort for a long-term prospective follow-up study (PNRR-MAD-2022-12375694)

- n. che, con il presente accordo, le Parti intendono disciplinare i rapporti di collaborazione al fine della buona conduzione del Progetto, anche per mezzo di una procedura razionale e semplificata per la raccolta dei dati scientifici e l'utilizzazione dei fondi assegnati.

3

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra individuate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo, di seguito “**Contratto**”.

ART. 2 - OGGETTO

Oggetto del Contratto è il rapporto di collaborazione fra il Soggetto attuatore-Beneficiario e le Unità Operative per la realizzazione del Progetto, di cui le Parti conoscono finalità e obiettivi, e assumono, per quanto di rispettiva competenza, l'impegno alla conduzione, nei tempi e modi stabiliti, delle attività a ciascuna afferenti, avviate il 20 maggio 2023.

In particolare, la Parti si impegnano allo svolgimento delle attività e al loro completamento nei tempi e nei modi previsti nel Progetto.

Laddove l'esecuzione del Progetto preveda la conduzione di uno studio clinico, le Parti si impegnano sin d'ora a curare la necessaria sottomissione del Protocollo, e degli atti correlati, al Comitato Etico e/o all'Autorità Competente, nonché a stipulare gli specifici accordi eventualmente necessari, anche per adempiere agli obblighi derivanti dalle leggi applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti si impegnano, altresì, a stipulare gli ulteriori eventuali accordi che dovessero risultare necessari per l'esecuzione del Progetto, tra cui:

- accordi per il trasferimento dei dati e/o materiali;
- accordi per la regolamentazione dell'accesso di personale di una Parte presso le strutture dell'altra.

ART. 3 - RESPONSABILE SCIENTIFICO OASI-OC, REFERENTE OASI-OC DEL CONTRATTO E COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Le Parti prendono atto e accettano che:

- il Referente Scientifico dell'Unità Operativa 2, nell'ambito del Progetto, è la Prof.ssa Monica Puligheddu, che sarà responsabile delle attività relative alla realizzazione del Progetto e delle attività di coordinamento;
- il Referente Scientifico dell'Unità Operativa 3, nell'ambito del Progetto, è il Prof. Giuseppe Plazzi, che sarà responsabile delle attività relative alla realizzazione del Progetto e delle attività di coordinamento;



DREAMER - Isolated REM sleep without Atonia as a risk factor for REM sleep behavior disorder. Constitution of a cohort for a long-term prospective follow-up study (PNRR-MAD-2022-12375694)

- il Referente Scientifico dell'Unità Operativa 4, nell'ambito del Progetto, è il Prof. Luigi Ferini Strambi, che sarà responsabile delle attività relative alla realizzazione del Progetto e delle attività di coordinamento.

Il Soggetto attuatore-Beneficiario designa il Dott. Raffaele Ferri quale Responsabile Scientifico OASI-OC e Referente Scientifico del Contratto, che coordinerà la corretta implementazione del Contratto e il relativo monitoraggio, con riferimento a tutti gli aspetti specialistici afferenti il Progetto.

Il Responsabile Scientifico OASI-OC e i Referenti Scientifici delle UU.OO costituiscono il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) per la parte progettuale che coinvolge le Unità Operative.

Il CTS è presieduto dal Responsabile Scientifico OASI-OC e potrà essere convocato in relazione a opportune verifiche sullo stato di avanzamento delle attività svolte dalle Unità Operative e per valutare l'attinenza delle stesse agli obiettivi del Progetto.

Il Responsabile Scientifico coordinerà la corretta implementazione del Contratto e sarà responsabile delle attività relative alla realizzazione del Progetto e delle attività di coordinamento delle altre UU.OO. coinvolte.

In relazione a quanto previsto ai punti precedenti, il CTS si occuperà, nell'interesse comune delle Parti, di:

- a) analizzare le problematiche e individuare possibili soluzioni connesse ad eventualità criticità o ritardi nell'esecuzione del Progetto;
- b) analizzare le problematiche e individuare possibili soluzioni connesse a criticità o ritardi da parte di OASI-OC, delle UU.OO rispetto alle attività rispettivamente previste;
- c) analizzare le problematiche e individuare possibili soluzioni connesse al mancato o ritardato invio da parte delle UU.OO. al Responsabile Scientifico OASI-OC delle relazioni scientifiche ed economiche intermedie e finali;
- d) verificare le relazioni scientifiche intermedia e finale prima dell'invio al Ministero;
- e) stabilire l'eventuale richiesta di proroga da inviare al Ministero ai sensi del successivo art. 5.

Ciò al fine di assicurare la buona conduzione del Progetto e di individuare possibili soluzioni da proporre al Ministero e di evitare ritardi nella predisposizione dei rendiconti scientifici per il Ministero, e le relative ripercussioni sull'erogazione del finanziamento.

ART. 4 - VALUTAZIONE INTERMEDIA, VALUTAZIONE FINALE E RENDICONTAZIONE

Le Unità Operative si impegnano – ciascuna par quanto di rispettiva competenza – a permettere al Soggetto attuatore-Beneficiario di adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 7 e 8 della Convenzione, sia in relazione all'invio, all'Ente Finanziatore, della relazione sulle attività di valutazione intermedia che a quelle relative alla valutazione finale.

Le Unità Operative sono tenute, inoltre, alla elaborazione del rendiconto di tutte le spese relative alle attività affidate, nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione, dalla



normativa vigente e dalle procedure stabilite dal Ministero, nonché alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, della documentazione necessaria allo svolgimento del Progetto comprese le relazioni intermedie e finali di cui sopra.

Le UU.OO. prendono atto e accettano che il Ministero ha facoltà di attivare le procedure per la sospensione del finanziamento, di recupero delle somme erogate, comprensive degli eventuali interessi legali maturati e di decurtazione del finanziamento qualora non siano rispettati gli obblighi previsti dagli artt. 7 e 8 della Convenzione.

Le Unità Operative si impegnano, ciascuna per la parte di competenza, a trasmettere la rendicontazione di tutte le attività al Soggetto attuatore-Beneficiario in tempo utile per l'inoltro al Ministero, nelle scadenze prefissate da quest'ultimo ai sensi della Convenzione nonché, per quanto occorre, al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni, conformemente a quanto previsto dall'Art. 6 della Convenzione.

Le Unità Operative si impegnano a notificare tempestivamente al Soggetto attuatore-Beneficiario qualsiasi informazione significativa, fatto, problema o ritardo che possa influire sul Progetto e sul rispetto degli obblighi assunti con l'Ente Finanziatore.

Le Unità Operative prendono atto e confermano l'accettazione delle procedure di monitoraggio e audit sulla documentazione relativa alla documentazione a sostegno delle richieste di pagamento previste dall'art. 6 della Convenzione.

ART. 5 – TERMINI DEL PROGETTO

Le Parti riconoscono che il Progetto ha inizio il 20 maggio 2023 e ha durata di 24 mesi.

Il termine del Progetto può essere prorogato dall'Ente Finanziatore per un periodo massimo di mesi 6 dalla data di scadenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 della Convenzione, solo a seguito di formale, motivata e documentata istanza firmata digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto attuatore-Beneficiario e dal Responsabile Scientifico. A detto periodo possono essere applicate eventuali deroghe a seguito di provvedimenti del Ministero per eventi emergenziali.

La richiesta di proroga può essere avanzata all'Ente Finanziatore dopo la presentazione della relazione intermedia, e fino a 3 mesi precedenti il termine del Progetto, con formale e motivata istanza da parte del Soggetto attuatore-Beneficiario e del Responsabile Scientifico OASI-OC, che avrà efficacia solo dopo l'approvazione da parte dell'Ente Finanziatore.

ART. 6 - GESTIONE DEL FINANZIAMENTO

In coerenza con quanto stabilito nell'art. 10 della Convenzione, e previo incasso dei relativi importi da parte di OASI-OC, i fondi dovuti alle Parti, secondo le modalità e misure indicate nelle tabelle di cui agli Allegati 4 e 5, saranno erogati a titolo di anticipazione e a titolo di rimborso come segue:



- a. massimo 40% del finanziamento previsto per ciascuna Unità Operativa da effettuare al momento in cui il Soggetto attuatore-Beneficiario riceve dal Ministero il 40% del finanziamento totale, e comunque non oltre 30 giorni successivi, a titolo di anticipazione, per inizio dell'attività di ricerca, di seguito "**Anticipo**";
- b. quota a rimborso dei costi sostenuti nei primi 12 mesi di Progetto, di seguito "**Rata intermedia**", fino ad un massimo, comprensivo dell'Anticipo, pari all'80% del finanziamento previsto per ciascuna Unità Operativa, dopo l'approvazione da parte Ministero della relazione scientifica intermedia e del rendiconto economico delle spese effettivamente sostenute nei primi 12 mesi di Progetto e come risultanti dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della rata intermedia da parte dell'Ente finanziatore.
- c. quota a rimborso residuale a saldo, e di seguito "**Saldo**", a conclusione del Progetto, dopo l'approvazione da parte del Ministero della relazione scientifica finale e del rendiconto economico delle spese effettivamente sostenute, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione del Progetto, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della rata finale da parte dell'Ente finanziatore.

Il Soggetto attuatore-Beneficiario provvederà a versare a ciascuna Unità Operativa l'Acconto, la Rata intermedia ed il Saldo riepilogati negli Allegati 4 e 5 al Contratto, solo una volta percepite dall'Ente Finanziatore le relative quote di finanziamento e sulla base del loro valore effettivo, nelle modalità previste dall'art. 10 della Convenzione.

In coerenza con quanto stabilito nell'art. 10 della Convenzione, le Unità Operative si impegnano ad anticipare le risorse economiche necessarie per la realizzazione delle attività di Progetto di propria competenza, nell'eventualità in cui le somme da corrispondersi da parte del Ministero siano in regime di perenzione.

Le Parti prendono atto e si dichiarano reciprocamente edotte del fatto che l'effettiva erogazione dei fondi è subordinata al rispetto degli impegni assunti nella Convenzione e, comunque, alle effettive assegnazioni operate dal Ministero in favore del Soggetto attuatore-Beneficiario oltre che, in ogni caso, subordinata al pieno e puntuale rispetto di quanto previsto nella Convenzione.

Le Parti prendono atto e si dichiarano inoltre reciprocamente edotte del fatto che la sospensione, la revoca o il ritardo dell'erogazione del finanziamento ministeriale determinerà, correlativamente, l'esonero temporaneo o definitivo del Soggetto attuatore-Beneficiario dall'obbligo di liquidazione degli importi previsti per ogni singola attività progettuale e, quindi, l'esonero di responsabilità del Soggetto attuatore-Beneficiario nei confronti delle Unità Operative.



DREAMER - Isolated REM sleep without Atonia as a risk factor for REM sleep behavior disorder. Constitution of a cohort for a long-term prospective follow-up study (PNRR-MAD-2022-12375694)

ART. 7 - PAGAMENTI

In relazione a quanto stabilito all'articolo precedente, il Soggetto attuatore-Beneficiario si impegna ad erogare alle Unità Operative la somma di volta in volta dovuta, entro 30 giorni dall'avvenuta erogazione dall'Ente Finanziatore, previo invio di apposita fattura/nota di debito da parte di ciascuna delle Unità Operative.

L'erogazione deve essere effettuata attraverso bonifico bancario sul conto corrente dedicato di ciascuna Unità Operativa come qui indicato:

A.O.U. di Cagliari:

IBAN: IT27Q0101504800 000070277219

BANCA: BANCO di SARDEGNA S.p.a.

SWIFT: SARDIT31XXX

BENEFICIARIO: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari (referente conto: Direttore S.C. Bilancio)

CAUSALE: "CUP G23C21001790007"

CODICE (SDI): UF6N8L

IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna-Azienda USL di Bologna:

IBAN: IT96D0306902520100000046027

BANCA: Banca Intesa San Paolo - filiale Intesa San Paolo di via Marconi n.51 40122 Bologna

SWIFT: BCITITMM

BENEFICIARIO: Azienda USL di Bologna

CAUSALE: "CUP E33C22000960001"

Ospedale San Raffaele S.r.l.:

IBAN: IT34C0200805364000101972801

BANCA: UNICREDIT S.P.A.

SWIFT: UNCRITMMORR

BENEFICIARIO: Ospedale San Raffaele S.r.l. (firmatario conto: Ing. Marco Centenari)

CAUSALE: "CUP C43C22001550005"

CODICE (SDI): 0D3UYWQ

La sospensione, la revoca o il ritardo nell'erogazione dei finanziamenti da parte dell'Ente Finanziatore, determinerà, correlativamente, l'esonero, temporaneo o definitivo, del Soggetto attuatore-Beneficiario dall'obbligo di liquidazione degli importi previsti per le Unità Operative.

Ai sensi di quanto previsto dalle risoluzioni ministeriali n. 550412 e n. 430091, i trasferimenti di fondi dal Soggetto attuatore-Beneficiario in favore delle UU.OO. saranno assoggettati al regime fiscale previsto per legge.



ART. 8 – PERSONALE COINVOLTO NELLA RICERCA

Laddove, nell'esecuzione del Progetto, si renda necessario al personale di una Parte accedere alle strutture di un'altra Parte, tale personale sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei suddetti luoghi.

Ciascuna delle Parti garantirà idonea copertura assicurativa per danni derivanti a terzi dalla conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività, nonché degli impianti e delle attrezzature utilizzate per l'attività dedotta nel Contratto.

ART. 9 – OBBLIGHI DELLE PARTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Le Parti si impegnano, ove necessario e per quanto di competenza, al puntuale rispetto degli obblighi previsti dall'art. 5 della Convenzione e, in particolare, a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

ART. 10 – VARIAZIONI DEL PROGETTO E DEL PIANO DEI COSTI

Le Unità Operative prendono atto che è vietato applicare modifiche al Progetto se non con la procedura prevista dall'art. 11 della Convenzione con il necessario intervento del Soggetto attuatore-Beneficiario.

ART. 11 - INADEMPIMENTI

Le Parti espressamente convengono che, qualora una delle Unità Operative non provveda ad inviare le relazioni di cui al precedente art. 4, nei tempi stabiliti, ovvero in caso di valutazione negativa delle relazioni medesime da parte dell'Ente Finanziatore per causa imputabile alla Unità Operativa coinvolta, ovvero in caso di mancata o irregolare attività di rendicontazione o di altri casi di mancata o irregolare attuazione del Contratto da parte di detta Unità Operativa, il Soggetto attuatore-Beneficiario non provvederà al versamento a detta Unità Operativa di alcuna quota di finanziamento connessa al periodo progettuale oggetto della violazione / inadempimento contestati.

Qualora il Ministero richieda la restituzione di quote di finanziamento già erogate, le Unità Operative si impegnano a restituire al Soggetto attuatore-Beneficiario le eventuali quote del finanziamento che siano state già percepite.

Ferma la responsabilità assunta nei confronti del Ministero, si conviene che in nessun caso il Soggetto attuatore-Beneficiario potrà essere ritenuto responsabile per le attività effettivamente svolte da ciascuna Unità Operativa. Per l'effetto, ciascuna Unità Operativa sarà direttamente responsabile per qualsiasi perdita, danno o eventuale lesione a terzi derivanti da fatti, azioni o omissioni propri o dei propri dipendenti e collaboratori dell'adempimento delle obbligazioni di competenza della medesima, secondo quanto risultante dal Progetto e dalle eventuali rimodulazioni.



Ciascuna Parte si farà carico integralmente delle responsabilità dipendenti da propri inadempimenti e/o ritardi nella realizzazione delle attività di propria competenza, dovrà tenere le altre Parti indenni da ogni responsabilità verso il Ministero e verso terzi.

In caso di inadempimenti e/o ritardo nell'esecuzione delle attività di Progetto, ciascuna Unità Operativa sarà tenuta a rimborsare immediatamente il Soggetto attuatore-Beneficiario tutte le somme (incluse spese legali) che questo fosse obbligato a pagare al Ministero e/o a terzi, a titolo di rimborso di somme indebitamente percepite, ovvero di risarcimento danni o ad altro titolo, in dipendenza dell'inadempimento e/o ritardo nell'esecuzione da parte sua.

Qualora non sia accertato a quale Parte sia addebitabile l'inadempimento e/o ritardo nell'esecuzione delle attività di Progetto, o l'inadempimento non sia riferibile ad alcuna delle Parti, la ripartizione delle somme da recuperare/rimborsare/risarcire verrà effettuata pro-quota, nei limiti della quota di finanziamento approvato dal Ministero.

Sono fatte salve le azioni per il risarcimento del danno in tutti i casi di inadempimento/violazione imputabili alla Parte che abbia compromesso, o resa più onerosa per le altre Parti la realizzazione del Progetto.

Ciascuna Parte sarà responsabile in via esclusiva delle spese e delle obbligazioni dalla medesima assunte, anche ove non ammissibili e/o eleggibili e/o non finanziate.

ART. 12 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE E PUBBLICAZIONI

Le Parti riconoscono che i Risultati del Progetto condotto nell'ambito del Contratto saranno di esclusiva titolarità della Parte che li ha generati. In caso di Risultati derivanti da uno sforzo di ricerca collaborativo, la relativa titolarità sarà condivisa in misura da stabilire successivamente in buona fede tra le Parti e nel rispetto del contributo inventivo effettivamente apportato da ciascuna di esse, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale di fruirne, previa richiesta alle parti firmatarie.

Una volta generati i Risultati, i comproprietari possono concordare per iscritto di applicare un regime diverso dalla comproprietà (come, ad esempio, il trasferimento a un singolo proprietario, con equo compenso, con diritti di accesso per l'altra Parte).

Nel caso in cui una delle Unità Operative intenda trasferire ad altri soggetti qualsiasi diritto, anche parziale, relativo al Progetto in questione, ai risultati della stessa o ad eventuali brevetti derivati, deve darne preventiva comunicazione al Ministero, per il tramite del Soggetto attuatore-Beneficiario.

Ciascuna Parte si impegna a non includere in alcuna attività di pubblicazione i Risultati e/o le Informazioni Confidenziali dell'altra senza previa approvazione scritta della Parte proprietaria, a meno che i Risultati e/o le Informazioni Confidenziali non siano già stati oggetto di pubblicazione della Parte proprietaria stessa.

Nel rispetto degli obblighi di riservatezza, ciascuna Parte dissemina i propri Risultati al pubblico diffondendoli con mezzi appropriati e ha diritto di pubblicare le informazioni



scientifiche acquisite nell'esecuzione del Progetto. In ogni caso, la Parte dovrà menzionare e/o citare:

- a. il Progetto nel cui ambito i Risultati sono stati generati;
- b. l'indicazione del finanziamento nell'ambito del PNRR, con un'esplicita dichiarazione che reciti "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – PNRR M6C2 - Investimento 2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN", l'emblema dell'Unione Europea ed il codice del progetto;
- c. tutte le Parti coinvolte nel Progetto, con le rispettive affiliazioni, riportando anche i nominativi di tutte le persone che hanno partecipato al Progetto, in linea con gli standard della comunità scientifica.

La Parte che intende disseminare o pubblicare i propri Risultati deve comunicarlo almeno trenta (30) giorni prima all'altra Parte, unitamente alla specificazione di quali Risultati e delle modalità con cui intende effettuare la disseminazione e/o pubblicazione, nonché ogni ulteriore informazione ritenuta utile.

Se, entro trenta (30) giorni dalla richiesta, l'altra Parte non richiede alcuna modifica, né ravvisa rischi di perdita di brevetto o di altre forme di tutela, la disseminazione e/o pubblicazione si ritiene consentita.

Qualsiasi documento prodotto, ivi comprese le pubblicazioni scientifiche inerenti al Progetto di ricerca oggetto del Contratto per i quali deve essere assicurato l'accesso non oneroso al Ministero, deve contenere l'indicazione del finanziamento ministeriale e del codice del progetto finanziato.

Le Unità Operative prendono atto e accettano che, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione tra Ministero e Soggetto attuatore-Beneficiario di cui alle Premesse, il Ministero non riconosce l'eleggibilità dei costi delle pubblicazioni sui propri fondi qualora in dette pubblicazioni non si faccia espressa menzione del finanziamento ministeriale e del codice Progetto.

Le Unità Operative prendono atto e accettano che, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione tra Ministero e Soggetto attuatore-Beneficiario di cui alle Premesse che i prodotti oggetto di pubblicazione devono essere resi pubblici attraverso sistemi che consentano l'immediata fruizione da parte del pubblico (ad esempio open-access) e non potranno essere oggetto di pubblicazione scientifica per la quale sia necessario il pagamento di una sottoscrizione ovvero il pagamento per la consultazione relativa. L'eventuale violazione del presente comma, anche per una sola pubblicazione, sarà oggetto di una penale pari al 25% del finanziamento complessivo.

Le Unità Operative prendono atto e accettano le ipotesi di decurtazione previste ai sensi dell'art. 14 della Convenzione.



Le Unità Operative prendono atto e accettano che, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione tra Ministero e Soggetto attuatore-Beneficiario, il Ministero ha facoltà di dare direttamente diffusione, anche attraverso il proprio sito web, dell'estratto della proposta progettuale e dei risultati della ricerca sia in forma completa che sintetica e delle pubblicazioni scientifiche da essa derivate.

ART. 13 – DURATA E RISOLUZIONE

Il Contratto ha validità dalla data dell'ultima firma e terminerà i propri effetti solo a seguito del termine del Progetto, ferma restando la sopravvivenza degli obblighi in esso previsti e che per loro natura esplicano i propri effetti anche dopo la cessazione del Contratto. Il Contratto potrà, altresì, essere risolto per inadempimento contrattuale, fatto valere dalla Parte non inadempiente, mediante lettera raccomandata a/r rivolta alla Parte inadempiente, con espresso invito ad adempiere nel termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, il Contratto si intenderà risolto senza ulteriori azioni. In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti dalle Parti alla data di risoluzione del Contratto e le azioni volte al risarcimento del danno.

Le Parti convengono che, nel caso in cui la sottoscrizione del presente Contratto avvenga in data successiva rispetto all'inizio dell'esecuzione delle attività previste nel Contratto medesimo, le prestazioni eseguite medio tempore saranno ricomprese e disciplinate dal presente Contratto.

ART. 14 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Le Parti convengono di accettare in via esclusiva le norme, i regolamenti e le disposizioni vigenti nello Stato Italiano, nonché quelle di rango comunitario, richiamati nel presente Contratto. Le Parti indicano quale foro territorialmente competente in via esclusiva per la risoluzione di qualunque controversia attinente il presente Contratto (a titolo esemplificativo relativa all'interpretazione, l'esecuzione del medesimo Contratto ed eventuali domande risarcitorie), quello di parte convenuta.

ART. 15 – RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Nell'esecuzione del Contratto e per i 10 anni successivi alla sua conclusione, le Parti si impegnano ad osservare la massima riservatezza, a non divulgare, né utilizzare per alcun scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento delle attività previste dal Contratto le informazioni di carattere sanitario, scientifico, aziendale e, più in generale, le informazioni che siano state prodotte da una Parte nell'ambito delle attività progettuali e di volta in volta divulgate o rese disponibili in qualsiasi forma alle altre Parti e indipendentemente dal fatto che siano specificamente qualificate confidenziali e/o riservate, a non divulgarle a terzi e a utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del Contratto.



L'obbligo della riservatezza non si applica alle informazioni che:

- a. le Parti divulgatrici già detengono al momento della definizione del Contratto;
- b. sono di pubblico dominio;
- c. le Parti ricevono in modo legittimo da terze parti senza essere soggette all'obbligo di riservatezza;
- d. le Parti divulgatrici sviluppano o hanno sviluppato in modo autonomo al di fuori del Contratto;
- e. siano state esplicitamente escluse dall'obbligo di riservatezza dalla Parte che le abbia rivelate;
- f. il loro utilizzo o la loro divulgazione o comunicazione sia richiesta da un provvedimento proveniente da una pubblica autorità (giurisdizionale o non), dalla legge o dalla necessità di far valere un proprio diritto in giudizio.

Le Parti si impegnano e dichiarano, con riferimento al trattamento di dati personali effettuati nell'ambito del presente Contratto, di rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste nel Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito "RGPD") e nel D. Lgs. n. 196/2003, così come emendato dal D. Lgs. n. 101/2018, e di adempiere agli obblighi derivanti, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Con riferimento al trattamento di dati personali di dipendenti, collaboratori e comunque di qualsivoglia soggetto che opera in nome e per conto di ciascuna Parte (nome, indirizzo e-mail aziendale ecc.), saranno trattati dall'altra Parte, in qualità di Titolare autonomo, unicamente per finalità strettamente correlate e funzionali alla instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale disciplinato dal presente Contratto, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento.

I dati saranno trattati nel rispetto dei principi di cui all'art. 5, par. 1 del RGPD, con le modalità meglio descritte nell'informativa ex art. 13 del RGPD che ciascuna Parte rende ai propri interessati e per il periodo di tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità sopra descritte.

Le Parti si impegnano affinché il personale coinvolto nello svolgimento del Progetto e nell'esecuzione del Contratto rispetti la normativa suddetta, inclusi gli aspetti relativi alla sicurezza e alla confidenzialità dei dati personali.

Laddove, come disciplinato all'art. 2, l'esecuzione del Progetto preveda il trattamento di dati di pazienti nell'ambito della conduzione di uno studio clinico, le Parti determineranno i rispettivi ruoli privacy attraverso un accordo separato.

In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d'ora a sottoscrivere, senza alcun onere aggiuntivo per alcuna Parte, un accordo di contitolarità a norma dell'Art. 26 del Regolamento ed a rispettare gli obblighi di informativa verso gli interessati.



La violazione delle previsioni contenute nel presente Articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte dei danni eventualmente cagionati.

ART. 16 - UTILIZZO DEL NOME, MARCHIO, LOGO, SIMBOLO E ANNUNCI PUBBLICI

Nessuna delle Parti utilizzerà o registrerà in alcuna forma il nome dell'altra Parte, il logo, i simboli, i marchi commerciali o dei servizi, in alcun materiale pubblicitario o promozionale né con altri mezzi (compresi, ma non in forma limitativa, internet, nomi a dominio, o indirizzi URL), né per altri scopi senza previo consenso scritto dell'altra Parte.

In nessuna circostanza le Parti rilasceranno annunci pubblici, comunicati stampa o comunicazioni pubblicitarie riguardanti il Contratto senza il previo consenso scritto dell'altra Parte. Le Parti coopereranno e lavoreranno assieme secondo buona fede per rilasciare dichiarazioni pubbliche congiunte.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE

È espressamente vietato alle Parti cedere il Contratto in mancanza di previo specifico accordo intervenuto in forma scritta e da queste sottoscritto.

Il mancato rispetto di tale obbligo darà diritto alla Parte non inadempiente di risolvere il Contratto ex art.1456 c.c., senza necessità di diffida e costituzione in mora.

ART. 18 - CONDOTTA ETICA E TRASPARENZA

Le Parti dichiarano di essere consapevoli che il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (il "Decreto") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito.

Le Parti prendono rispettivamente atto, inoltre, che ciascuna ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (ciascuno, un "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo") ed un Codice Etico (ciascuno, un "Codice Etico"), al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei reati previsti dal Decreto e l'applicazione delle relative sanzioni. In particolare:

La UO1 ha adottato un proprio Codice Etico disponibile sul sito web www.irccs.oasi.en.it/index.php/it/.

La UO2 ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 ed un proprio Codice Etico, quest'ultimo disponibile sul sito web <https://aoucagliari.onlinepa.info/index.php?page=moduli&mod=6&ente=2&node=10>.

La UO3, ai sensi e per gli effetti della L. n. 190 del 6 novembre 2012 ("Legge Anticorruzione") e sue successive modificazioni, dichiara di avere adottato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché il Codice di Comportamento Aziendale di cui al D.P.R. n. 62/2013 adottato con Deliberazione n.



DREAMER - Isolated REM sleep without Atonia as a risk factor for REM sleep behavior disorder. Constitution of a cohort for a long-term prospective follow-up study (PNRR-MAD-2022-12375694)

166/2018. Tali atti sono consultabili alla pagina web aziendale <https://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalis>.

La UO4 ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 ed un proprio Codice Etico, quest'ultimo disponibile sul sito web <https://www.hsr.it/strutture/ospedale-san-raffaele/trasparenza>.

Le Parti dichiarano di aver preso visione dei contenuti dei predetti codici e di accettarne integralmente il contenuto.

Ciascuna Parte si impegna ad agire nell'esecuzione del Contratto nel rispetto della normativa vigente sopra citata con correttezza e trasparenza evitando comportamenti o azioni che possano configurarsi quale *mala gestio* con finalità corruttiva e più in generale che si pongano in contrasto con i principi, valori e regole di condotta etica tali da poter generare per l'altra Parte responsabilità da atto illecito. In tale contesto, inoltre, le Parti si impegnano a collaborare in buona fede al fine di facilitare la piena e corretta attuazione dei correlati reciproci obblighi.

Ciascuna Parte si impegna, inoltre, a informare l'altra Parte di qualunque fatto o circostanza potenzialmente in contrasto con i valori, principi e regole di condotta indicati nel Codice Etico di quest'ultima di cui sia venuta a conoscenza in ragione del Contratto, affinché sempre quest'ultima possa adottare i conseguenti provvedimenti nei confronti dei responsabili ove la segnalazione risultasse fondata.

Le Parti convengono che la violazione di quanto previsto dal presente articolo costituisce grave inadempimento del Contratto e ne determina la sua risoluzione di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Codice Civile, risultando pregiudicato il rapporto di fiducia tra le Parti, fatte salve le azioni per il risarcimento del danno.

ART. 19 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni amministrative previste nel presente Contratto dovranno essere effettuate per iscritto agli indirizzi e alle attenzioni di seguito riportati.

Gli indirizzi e le persone cui le comunicazioni devono essere indirizzate possono essere modificati da ciascuna delle parti previa comunicazione scritta all'altra parte secondo le modalità sopra riportate.

	RIFERIMENTO	INDIRIZZO
OASI-OC	<u>Responsabile Scientifico</u> Dott. Raffaele Ferri	Via Conte Ruggero 73, 94018, Troina, EN e-mail: rferri@oasi.en.it
	<u>Responsabile Amministrativo:</u> Dott. Lorenzo Mercadante	Via Conte Ruggero 73, 94018, Troina, EN e-mail: lmercadante@oasi.en.it PEC: associazioneoasimariassonlus@pec.it
	<u>DPO:</u> Avv. Stefano Rigano	INNOGEA S.r.l. Email: dpo@oasi.en.it



DREAMER - Isolated REM sleep without Atonia as a risk factor for REM sleep behavior disorder.
 Constitution of a cohort for a long-term prospective follow-up study (PNRR-MAD-2022-12375694)

	RIFERIMENTO	INDIRIZZO
AOU CAGLIARI	<i>Referente Scientifico:</i> Prof.ssa Monica Puligheddu	Indirizzo: SS 554 km 4,500, 09042 Monserrato CA e-mail: mpuligheddu@aoucagliari.it
	<i>Referente Amministrativo:</i> Dott. Giuseppe Murru	e-mail: gmurru@aoucagliari.it
	<i>DPO:</i> Avv. Giovanni Battista Gallus	e-mail: dpo@aoucagliari.it – dir.generale@pec.aoucagliari.it

	RIFERIMENTO	INDIRIZZO
IRCCS ISTITUTO DELLE SCIENZE NEUROLOGICHE - USL BOLOGNA	<i>Referente Scientifico:</i> Prof. Giuseppe Plazzi	Indirizzo: Via Castiglione, 29 – 40124 Bologna e-mail: giuseppe.plazzi@unibo.it
	<i>Referente Amministrativo:</i> Sig.ra Marinella Bruni	e-mail: irccs.pnrr@ausl.bologna.it PEC: irccs@pec.ausl.bologna.it
	<i>DPO:</i>	e-mail: dpo@aosp.bo.it PEC: dpo@pec.aosp.bo.it

	RIFERIMENTO	INDIRIZZO
OSPEDALE SAN RAFFAELE S.R.L.	<i>Referente Scientifico:</i> Prof. Luigi Ferini Strambi	Indirizzo: via Olgettina 60, 20132, Milano e-mail: ferinistrambi.luigi@hsr.it
	<i>Referente Amministrativo:</i> Picariello Marco	Indirizzo: via Olgettina 60, 20132, Milano e-mail: picariello.marco@hsr.it PEC: direzione.legale.osr@hsr.postecert.it
	DPO: Dott. Giorgio Presepio	Indirizzo: via Olgettina 60, 20132, Milano e-mail: dpo@hsr.it

Il Responsabile Scientifico *pro tempore* della Funzione Gestione della Ricerca di OASI-OC coordinerà la corretta implementazione del Contratto e il relativo monitoraggio, con riferimento a tutti gli ulteriori aspetti di natura amministrativa e, in quest'ambito, assicurerà riscontro della quantità e qualità delle prestazioni oggetto del Contratto.



ART. 20 - MODIFICHE

Eventuali modifiche al Contratto potranno essere effettuate solo a mezzo di specifico addendum avente la medesima forma del presente e sottoscritto da entrambe le Parti.

ART. 21 – REGISTRAZIONE

Il Contratto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente. Le imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula del Contratto, ivi comprese l'imposta di bollo sull'originale informatico di cui all'art. 2 della Tabella Allegato A – tariffa parte I del DPR n. 642/1972 e l'imposta di registro devono essere versate, ove dovute, nel rispetto della normativa applicabile, a cura del Soggetto attuatore-Beneficiario.

Il Contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 4 tariffa parte seconda del D.P.R. 26/04/1986, n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della Parte che vi avrà dato causa.

ART. 22 - ALLEGATI

Si allegano al Contratto, e ne costituiscono parte integrante, i seguenti documenti:

- Allegato 1. Bando;
- Allegato 2. Convenzione tra l'Ente Finanziatore e il Soggetto attuatore-Beneficiario, ivi incluso il Progetto;
- Allegato 3. Lettere di accettazione del Capofila e delle UU.OO. dei termini della Convenzione;
- Allegato 4. Ripartizione temporale del finanziamento a ciascuna Unità Operativa;
- Allegato 5. Suddivisione del finanziamento di ciascuna Unità Operativa per voci di spesa.



DREAMER - Isolated REM sleep without Atonia as a risk factor for REM sleep behavior disorder.
Constitution of a cohort for a long-term prospective follow-up study (PNRR-MAD-2022-12375694)

Sottoscrizione del contratto (la data di sottoscrizione ufficiale sarà quella dell'ultima firma digitale apposta)

17

PER L'IRCCS ASSOCIAZIONE OASI MARIA SS. (OASI-OC) – (UO1)

*Il Presidente/Legale Rappresentante
f.to digitalmente*

Titolo: Presidente/Legale Rappresentante

Nome: Silvestro Rotondo

Data: _____
(corrispondente a quella della firma digitale)

Per presa visione e accettazione:
Il Responsabile Scientifico OASI-OC UO1
f.to digitalmente

Titolo: Responsabile Scientifico OASI-OC

Nome: Raffaele Ferri

PER L'A.O.U. DI CAGLIARI (UO2)

*Il Direttore Generale
f.to digitalmente*

Titolo: Direttore Generale

Nome: Chiara Seazzu

Data: _____
(corrispondente a quella della firma digitale)

Per presa visione e accettazione:
Il Referente Scientifico UO2
f.to digitalmente

Titolo: Referente Scientifico UO2

Nome: Monica Puligheddu

PER L'IRCCS ISTITUTO DELLE SCIENZE NEUROLOGICHE – AZIENDA USL DI BOLOGNA (UO3)

*Il DG Legale Rappresentante
f.to digitalmente*

Titolo: Direttore Generale

Nome: Dott. Paolo Bordon

Data: _____
(corrispondente a quella della firma digitale)

Per presa visione e accettazione:
Il Referente Scientifico UO3
f.to digitalmente

Titolo: Referente Scientifico UO3

Nome: Prof. Giuseppe Plazzi

PER L'OSPEDALE SAN RAFFAELE S.R.L. (UO4)

*Il Direttore Ricerca
f.to digitalmente*

Titolo: Direttore Ricerca

Nome: Dott.ssa Anna Flavia d'Amelio Einaudi

Data: _____
(corrispondente a quella della firma digitale)

Per presa visione e accettazione:
Il Referente Scientifico UO4
f.to digitalmente

Titolo: Referente Scientifico UO4

Nome: Luigi Ferini Strambi



DREAMER - Isolated REM sleep without Atonia as a risk factor for REM sleep behavior disorder. Constitution of a cohort for a long-term prospective follow-up study (PNRR-MAD-2022-12375694)

Ai sensi dell'articolo 1341 c.c. e ss., si accetta espressamente la clausola di cui all'articolo 14 avente ad oggetto l'elezione del foro territorialmente competente in via esclusiva.

Firma delle parti (la data di sottoscrizione ufficiale sarà quella dell'ultima firma digitale apposta)

18

PER L'IRCCS ASSOCIAZIONE OASI MARIA SS. (OASI-OC) (UO1)	
<i>Il Presidente/Legale Rappresentante f.to digitalmente</i> Titolo: <u>Presidente/Legale Rappresentante</u> Nome: <u>Silvestro Rotondo</u> Data: _____ (corrispondente a quella della firma digitale)	Per presa visione e accettazione: Il Responsabile Scientifico OASI-OC <i>f.to digitalmente</i> Titolo: <u>Responsabile Scientifico OASI-OC</u> Nome: <u>Raffaele Ferri</u>

PER L'A.O.U. DI CAGLIARI (UO2)	
<i>Il Direttore Generale f.to digitalmente</i> Titolo: <u>Direttore Generale</u> Nome: <u>Chiara Seazzu</u> Data: _____ (corrispondente a quella della firma digitale)	Per presa visione e accettazione: Il Referente Scientifico UO2 <i>f.to digitalmente</i> Titolo: <u>Referente Scientifico UO2</u> Nome: <u>Monica Puligheddu</u>

PER L'IRCCS ISTITUTO DELLE SCIENZE NEUROLOGICHE – AZIENDA USL DI BOLOGNA (UO3)	
<i>Il DG Legale Rappresentante f.to digitalmente</i> Titolo: <u>Direttore Generale</u> Nome: <u>Dott. Paolo Bordon</u> Data: _____ (corrispondente a quella della firma digitale)	Per presa visione e accettazione: Il Referente Scientifico UO3 <i>f.to digitalmente</i> Titolo: <u>Referente Scientifico UO3</u> Nome: <u>Prof. Giuseppe Plazzi</u>

PER L'OSPEDALE SAN RAFFAELE S.R.L. (UO4)	
<i>Il Direttore Ricerca f.to digitalmente</i> Titolo: <u>Direttore Ricerca</u> Nome: <u>Dott.ssa Anna Flavia d'Amelio Einaudi</u> Data: _____ (corrispondente a quella della firma digitale)	Per presa visione e accettazione: Il Referente Scientifico UO4 <i>f.to digitalmente</i> Titolo: <u>Referente Scientifico UO4</u> Nome: <u>Luigi Ferini Strambi</u>



DREAMER - Isolated REM sleep without Atonia as a risk factor for REM sleep behavior disorder.
Constitution of a cohort for a long-term prospective follow-up study (PNRR-MAD-2022-12375694)

Allegato 1

BANDO Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**Missione: M6/componente: C2 Investimento: 2.1 Valorizzazione e potenziamento della
ricerca biomedica del SSN**

finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU

“A causa dell'eccessivo peso del file il documento è stato allegato esternamente”



DREAMER - Isolated REM sleep without Atonia as a risk factor for REM sleep behavior disorder.
Constitution of a cohort for a long-term prospective follow-up study (PNRR-MAD-2022-12375694)

Allegato 2

**CONVENZIONE TRA L'ENTE FINANZIATORE E IL SOGGETTO ATTUATORE-BENEFICIARIO IVI
INCLUSO IL PROGETTO - PNRR-MAD-2022-12375694**

“A causa dell'eccessivo peso del file il documento è stato allegato esternamente”



DREAMER - Isolated REM sleep without Atonia as a risk factor for REM sleep behavior disorder.
Constitution of a cohort for a long-term prospective follow-up study (PNRR-MAD-2022-12375694)

Allegato 3

LETTERE DI ACCETTAZIONE DEL CAPOFILIA E DELLE UU.OO. DEI TERMINI DELLA CONVENZIONE

“A causa dell’eccessivo peso del file, i documenti sono stati allegati esternamente”



DREAMER - Isolated REM sleep without Atonia as a risk factor for REM sleep behavior disorder.
Constitution of a cohort for a long-term prospective follow-up study (PNRR-MAD-2022-12375694)

Allegato 4

RIPARTIZIONE TEMPORALE DEL FINANZIAMENTO

FINANZIAMENTO TOTALE: €800.000,00 (euro ottocentomila/oo)

22

Unità Operativa 1:	IRCCS Associazione Oasi Maria SS. (OASI-OC)	
Referente scientifico:	Dott. Raffaele Ferri	
Prima rata		Cifra massima €99.200,00
Seconda rata		Cifra massima €99.200,00
Saldo		Cifra massima €49.600,00
TOTALE		Cifra massima €248.000,00

Unità Operativa 2:	A.O.U. Cagliari	
Referente scientifico:	Prof.ssa Monica Puligheddu	
Prima rata		Cifra massima €80.000,00
Seconda rata		Cifra massima €80.000,00
Saldo		Cifra massima €40.000,00
TOTALE		Cifra massima €200.000,00

Unità Operativa 3:	IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche – Azienda USL di Bologna	
Referente scientifico:	Prof. Giuseppe Plazzi	
Prima rata		Cifra massima €70.400,00
Seconda rata		Cifra massima €70.400,00
Saldo		Cifra massima €35.200,00
TOTALE		Cifra massima €176.000,00

Unità Operativa 4:	Ospedale San Raffaele S.r.l. - Unità Locale Turro Milano	
Referente scientifico:	Prof. Luigi Ferini Strambi	
Prima rata		Cifra massima €70.400,00
Seconda rata		Cifra massima €70.400,00
Saldo		Cifra massima €35.200,00
TOTALE		Cifra massima €176.000,00



DREAMER - Isolated REM sleep without Atonia as a risk factor for REM sleep behavior disorder.
 Constitution of a cohort for a long-term prospective follow-up study (PNRR-MAD-2022-12375694)

Allegato 5

SUDDIVISIONE DEL FINANZIAMENTO PER VOCI DI SPESA PER UO

Unità Operativa 1: IRCCS Associazione Oasi Maria SS	
Referente scientifico: Dott. Raffaele Ferri	
Costs	Budget €
Staff Salary	120.000,00 <i>(co-funding/not permitted)</i>
Researchers' Contracts	148.800,00
Equipment (Leasing - Rent)	23.000,00
Equipment (buying)	0,00
Supplies	7.760,00
Model Costs	0,00
Subcontracts	0,00
Patient Costs	0,00
IT Services and Data Bases	15.000,00
Travels	7.440,00
Publication Costs	6.200,00
Dissemination	7.440,00
Overheads	17.360,00
Coordination Costs	15.000,00
Total Budget	248.000,00

Unità Operativa 2: A.O.U. Cagliari	
Referente scientifico: Prof.ssa Monica Puligheddu	
Costs	Budget €
Staff Salary	100.000,00 <i>(in co-funding/not permitted)</i>
Researchers' Contracts	120.000,00
Equipment (Leasing - Rent)	
Equipment (buying)	
Supplies	48.000,00
Model Costs	
Subcontracts	
Patient Costs	
IT Services and Data Bases	
Travels	6.000,00
Publication Costs	6.000,00
Dissemination	6.000,00
Overheads	14.000,00
Coordination Costs	<i>not permitted</i>
Total Budget	200.000,00



DREAMER - Isolated REM sleep without Atonia as a risk factor for REM sleep behavior disorder.
 Constitution of a cohort for a long-term prospective follow-up study (PNRR-MAD-2022-12375694)

Unità Operativa 3: IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche – Azienda USL di Bologna	
Referente scientifico: Prof. Giuseppe Plazzi	
Costs	Budget €
Staff Salary	100.000,00 <i>(in co-funding/not permitted)</i>
Researchers' Contracts	105.600,00
Equipment (Leasing - Rent)	25.000,00
Equipment (buying)	
Supplies	16.520,00
Model Costs	
Subcontracts	
Patient Costs	
IT Services and Data Bases	
Travels	5.280,00
Publication Costs	6.000,00
Dissemination	5.280,00
Overheads	12.320,00
Coordination Costs	<i>not permitted</i>
Total Budget	176.000,00

Unità Operativa 4: Ospedale San Raffaele S.r.l. - Unità Locale Turro Milano	
Referente scientifico: Prof. Luigi Ferini Strambi	
Costs	Budget €
Staff Salary	100.000,00 <i>(in co-funding/not permitted)</i>
Researchers' Contracts	105.600,00
Equipment (Leasing - Rent)	25.000,00
Equipment (buying)	
Supplies	16.520,00
Model Costs	
Subcontracts	
Patient Costs	
IT Services and Data Bases	
Travels	5.280,00
Publication Costs	6.000,00
Dissemination	5.280,00
Overheads	12.320,00
Coordination Costs	<i>not permitted</i>
Total Budget	176.000,00